

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3675 del 03/07/2026
Oggetto	OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE di derivazione di aCqua pubblica sotterranea ad Uso irrigazione Agricola COMUNE:CREVALCORE(BO) TITOLARE: Ditta individuale VOLTA GIULIANA CODICE PRATICA: MO19A0065/25CT
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3851 del 02/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	Emanuela Di Fusco

Questo giorno tre LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CREVALCORE (BO)

TITOLARE: Ditta individuale VOLTA GIULIANA

CODICE PRATICA: MO19A0065/25CT

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI - SEZIONE TERRITORIALE CITTA' METROPOLITANA

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 e DET-2026-791 del 30/06/2026 relative all'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio Idrico e assegnazione degli Incarichi di Funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e

gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti con Prot. n. PG/2025/1326 del 7/01/2025 (pratica MO19A0065/25CT), presentata dalla Ditta individuale Volta Giuliana C.F.: VLTGLN48T56D166D, con la quale, in qualità di erede e con l'assenso dei diretti coeredi, si richiede il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2021-656 dell'11/02/2021 alla Az. Agricola Cavalieri Enrico- CF. CVLNRC39A19D166M, a seguito del decesso del titolare avvenuto in data 4/3/2024;

richiamata la DET-AMB-2021-656 dell'11/02/2021 di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, , ad uso irrigazione agricola con una portata massima di 4,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 24.200 mc/a, mediante un pozzo ubicato in Comune di Crevalcore (BO) sul terreno identificato catastalmente al Foglio 49 mappale 67, nel punto di coordinate UTM RER X:678676 Y:960304, di profondità di 67 m dal p.c., con scadenza al 31/12/2030 (Pratica MO19A0065);

dato atto che l'uso stabilito nella concessione è assimilabile all'uso irrigazione agricola ai sensi della lett. a) comma 1 dell'Art. 152 della L.R. n.3/1999 **il cui canone è** aggiornato con DGR 1792/2016;

dato atto che in data 15/4/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BNDA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

verificato che sulla base della documentazione allegata agli atti della concessione risulta che:

- il prelievo dal pozzo viene effettuato con una portata media giornaliera di 504 mc/giorno per circa 8 ore, cui corrisponde una portata di 17,5 l/s, con un compressore esterno alimentato a diesel di portata massima di 126 mc/ora, pari a 35 l/s, con tubo di mandata di 30 mm di diametro;
- le acque del pozzo vengono accumulate in un macero adiacente e da qui rilanciate all'impianto di irrigazione mediante una motopompa azionata da trattore con 2 hp di potenza;
- non è dichiarato tecnicamente possibile da parte del concessionario l'inserimento di un contatore volumetrico a causa della tipologia dell'impianto di emungimento;

ritenuto che, ai fini del controllo dei quantitativi di concessione, sia necessario predisporre l'inserimento di un contatore di volume, anche predisponendo le necessarie modifiche all'impianto di prelievo;

ritenuto, pertanto, che i dati di concessione devono essere così aggiornati:

- il prelievo dal pozzo deve essere effettuato con una portata massima di 17,5 l/s, con un compressore esterno alimentato a diesel di portata massima di 126 mc/ora, pari a 35 l/s, con tubo di mandata di 30 mm di diametro, regolato alla portata massima stabilita di 17,5 l/s;
- le acque del pozzo vengono accumulate in un macero adiacente e da qui rilanciate all'impianto di irrigazione mediante una motopompa azionata da trattore con 2 hp di potenza;

- in sede di rinnovo di concessione dovrà essere predisposto l'inserimento un contatore dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata del compressore oppure della motopompa di rilancio dal macero, predisponendo eventuali necessarie modifiche agli impianti di prelievo o distribuzione dell'acqua;

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità della derivazione con il corpo idrico di prelievo, la nuova portata massima di prelievo stabilita non comporta un rischio ambientale per il corpo idrico di prelievo "Transizione Pianura Appenninica-Padana- confinato superiore, codice 0620ER-DQ2-TPAPCS", che si trova in stato quantitativo buono ed assenza di rischio quantitativo, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*";

considerato che ai sensi dell'art 20 del RD n. 1775/1933 le concessioni passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

verificato che il deposito cauzionale versato a garanzia della concessione di euro 250,00 in data 20/01/2021 (pratica MO19A0065) può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da successione ereditaria;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti degli oneri concessori fino al 31/12/2025;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese di istruttoria per la domanda di cambio di titolarità pari ad € **90,00**;

- del canone di concessione 2026 di € 117,40;

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 4,35, e, ritenuto che tale importo sia da defalcare sulla annualità 2027;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle verifiche effettuate, nulla osta al rilascio del cambio di titolarità presentato alle condizioni indicate nel nuovo disciplinare di concessione, di cui si richiama, in particolare:

- il prelievo avviene con una portata massima di 17,5 l/s;

- in sede di rinnovo di concessione dovrà essere predisposto l'inserimento un contatore dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata del compressore oppure della motopompa di rilancio dal macero, predisponendo eventuali necessarie modifiche agli impianti di prelievo o distribuzione dell'acqua;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 1/7/2026 assunta agli atti con prot. n. PG/120850 del 2/7/2026;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di **rilasciare** alla Ditta individuale Volta Giuliana C.F.: VLTGLN48T56D166D, con sede legale a Crevalcore (BO), il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola rilasciata con determina n. DET-AMB-2021-656 dell'11/02/2021, di cui il presente atto costituisce variante non sostanziale.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) con una portata massima di 17,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 24.200 mc/a;
- b) qualora intervenga la necessità di effettuare **un cambio di titolarità** della concessione dovrà essere formalizzata apposita istanza da inviare all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **alla data** del 31/12/2030. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; **il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;**

d) la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, che sostituisce il disciplinare tecnico della determinazione n. DET-AMB-2021-656 dell'11/02/2021 rilasciata a Azienda Agricola Cavalieri Enrico CF. CVLNRC39A19D166M;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso irrigazione agricola, ai sensi dell'art 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle delibere Regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in euro 117,40 per l'anno 2026, importo già versato a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico"**;

4) Di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 4,35 a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2027, pari ad euro 117,40 per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 113,05, fermo restando l'eventuale adeguamento Istat ;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di

concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. in € 250,00, **è stata** già versata a favore di "Regione Emilia-Romagna", a garanzia della concessione in sede del procedimento MO19A0065;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

12) **di notificare** il presente provvedimento al nuovo concessionario e di inviarne copia ai coeredi del concessionario uscente;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Caporale, collaboratore del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - sede di Bologna, ai sensi della DET-2025-1 del 03/01/2025;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per il titolare IF

Polo specialistico demanio
idrico acque e suoli -
Sezione Città Metropolitana

firma il titolare I.F. della
Sezione Regionale Settore
ACQUE

Emanuela Di Fusco

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua sotterranea rilasciata alla Ditta individuale Volta Giuliana C.F.: VLTGLN48T56D166D con sede legale a Crevalcore (BO) frazione Bevilacqua, in via Provane n. 598, nella persona del suo legale rappresentante

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo denominato "Transizione Pianura Appenninica-Padana- confinato superiore, codice 0620ER-DQ2-TPAPCS", mediante un pozzo ubicato nel punto di coordinate geografiche UTMREX X=678.676 Y=960.304, sul terreno individuato nel Foglio 49, mappale 67 del NCT del Comune di Crevalcore (BO);

Il pozzo è profondo 67 m p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 180 mm in pvc, con due tratti filtranti da 52 a 57 m dal p.c. e da 62 a 67 m dal p.c. in corrispondenza di due strati di sabbia.

Il prelievo dal pozzo deve essere effettuato con una portata massima di 17,5 l/s, con un compressore esterno alimentato a diesel di portata massima di 126 mc/ora, pari a 35 l/s, con tubo di mandata di 30 mm di diametro, regolato alla portata massima stabilita di 17,5 l/s.

Le acque del pozzo vengono accumulate in un macero adiacente e da qui rilanciate all'impianto di irrigazione mediante una motopompa azionata da trattore con 2 hp di potenza;

B) la risorsa è utilizzata per irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari. Tale uso è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", di cui all'art. 152, comma 1, lett.a, della L.R. 3/1999, come precisato come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente. Le

varianti effettuate senza il preventivo assenso dell'Amministrazione sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni

In sede di rinnovo di concessione dovrà essere predisposto l'inserimento un contatore dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata del compressore oppure della motopompa di rilancio dal macero, predisponendo eventuali necessarie modifiche agli impianti di prelievo o distribuzione dell'acqua;

Il concessionario deve garantire che il pozzo sia protetto dall'infiltrazione di acque superficiali e da cadute accidentali al suo interno, mediante: chiusura dell'imbocco del pozzo con piastra metallica flangiata/chiusino lucchettato; manufatto di protezione della testa del pozzo con accesso limitato da dispositivi di chiusura;

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dall'Amministrazione concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2030**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2030**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

EPILOGO

La sottoscritta Volta Giuliana, in qualità di legale rappresentante della ditta Volta Giuliana, con sede legale a Crevalcore, Via Provane n. 598 C.F.: VLTGLN48T56D166D presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.